STUDIO MARNATI

Consulenza tributaria, societaria e crisi d'impresa Commercialisti – Revisori legali www.studiomarnati.net

CONVEGNO A.P.I. del 13 dicembre 2012

IL RICORSO A PROCEDURE GIUDIZIARIE PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

ISTITUTI A CONFRONTO

Piano ATTESTATO ex art. 67 lettera d) L.F.	Accordo stragiudiziale con i creditori sotto la responsabilità di un attestatore
CONCORDATO PREVENTIVO ex art. 160 e segg. L.F.	Giudiziale, soggetto ad omologa ed all'approvazione dei creditori – vincola <u>tutti i creditori</u> «ante deposito»
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE ex art. 182 bis L.F.	Accordo giudiziale (omologa) che vincola i soli creditori aderenti

MAGGIORANZE RICHIESTE

Piano ATTESTATO ex art. 67 lettera d) L.F.	Nessuna maggioranza minimale prevista – devono essere garantiti i diritti dei non aderenti
CONCORDATO PREVENTIVO	-50% +1 dell'importo dei creditori
ex art. 160 e segg. L.F.	chirografari
	Oppure, in caso di suddivisione dei
	creditori in classi:
	- 50%+1 dei creditori chirografari
	di ogni classe e del maggior numero
	di classi
ACCORDO DI	Accordo giudiziale con almeno il
RISTRUTTURAZIONE ex art.	60% dell'importo dei creditori –
182 bis L.F.	devono essere garantiti i diritti dei
	non aderenti

TRANSAZIONE FISCALE 182 ter L.F.

Piano ATTESTATO ex art. 67	Nessuna previsione normativa.
lettera d) L.F.	
CONCORDATO PREVENTIVO	Possibilità di avanzare richiesta in
ex art. 160 e segg. L.F.	presenza di domanda di CP
ACCORDO DI	Possibilità di avanzare richiesta in
RISTRUTTURAZIONE ex art.	presenza di domanda di CP
182 bis L.F.	

TRIBUTI ESCLUSI DALLA TRANSAZIONE FISCALE

Sono completamente esclusi dalla transazione fiscale:

- a) i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, atteso che l'Amministrazione Finanziaria Italiana non è legittimata a disporre liberamente dei tributi non destinati all'Erario;
- b) i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, quali Ici, Tarsu/Tia, Tosap/Cosap ed imposta sulle pubblicità;
- c) le entrate di natura non tributaria gestite dall'Agenzia delle Entrate;
- d) i crediti relativi a recuperi di aiuti di stato dichiarati incompatibili con il mercato comune;

TRIBUTI ESCLUSI DALLA TRANSAZIONE FISCALE

Quanto all'I.V.A. occorre segnalare le integrazioni apportate dal D.L. 185/2008 con il quale si chiarisce che la transazione fiscale può avere ad oggetto anche tale tributo ma può prevederne esclusivamente la dilazione del pagamento; non ne è consentita, pertanto, la "falcidia" (pagamento parziale).

Il D.L. 78/2010 ha equiparato all'IVA, nell'ambito della transazione fiscale, le **ritenute alla fonte** operate dall'impresa debitrice in qualità di sostituto d'imposta e non versate all'Erario.

TRIBUTI INTERESSATI DALLA TRANSAZIONE FISCALE

Si possono invece ritenere transigibili: IRPEF, IRES, le relative addizionali ed imposte sostitutive, IRAP, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta sugli intrattenimenti, tasse automobilistiche, tasse sui contratti di borsa, canoni di abbonamento alla televisione, imposte demaniali, dazi di importazione e di esportazione.

La proposta transattiva riguarda **tutti i crediti tributari**, sia quelli ancora non iscritti a ruolo, che quelli già iscritti.

TRIBUTI INTERESSATI DALLA TRANSAZIONE FISCALE

Per quanto concerne gli **accessori al tributo** (sanzioni, indennità di mora ed interessi) la circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 18 aprile 2008 ha fatto propria la tesi che li riconduce nell'ambito di applicazione della transazione.

Pertanto nel Concordato preventivo, ma anche negli Accordi che possono essere conclusi in deroga al principio della par condicio creditorum, all'Amministrazione finanziaria non può essere riservato un pagamento in pèius, ma occorre mantenere la parità di trattamento rispetto gli altri creditori, in quanto l'art. 182 ter dispone che per i crediti tributari assistiti da privilegio le condizioni di ristrutturazione (percentuale, scadenze e garanzie) non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno un privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali. Mentre se il credito tributario ha natura chirografaria il trattamento non può essere differenziato

ALTRI BENEFICI DERIVANTI DAL RICORSO AGLI STRUMENTI GIUDIZIALI DI GESTIONE DELLA CRISI

Il blocco e la moratoria dei pagamenti nei percorsi protetti prevista dalla legge fallimentare

Piano	attestato
di risa	namento

Accordo di ristrutturazione dei debiti

Concordato preventivo e pre-concordato"

Concordato in continuità

NON E' AUTOMATICO.

Deve essere oggetto di specifico accordo e quindi opera solo con quei creditori che lo hanno accettato

E' AUTOMATICO MA LIMITATO dopo l'omologazione.

Opera automaticamente per 60 gg dalla data di pubblicazione dell'accordo omologato nel registro delle imprese. Prima della omologazione dell'accordo può essere confermato dal tribunale se chiesto ai sensi dell'art. 182 bis sesto comma I. fall. durante le trattative con i creditori ed opera per 60/90 giorni dalla pubblicazione al r.i. della domanda a cura del debitore.

E' AUTOMATICO E TOTALE

Opera automaticamente dalla pubblicazione (trascrizione) del ricorso nel registro delle imprese per 60/120 gg + 60 fino alla definitività del decreto di omologazione.

E' AUTOMATICO E TOTALE

Opera automaticamente dalla pubblicazione (trascrizione) del ricorso nel registro delle imprese per 60/120 gg + 60 fino alla definitività del decreto di omologazione.

Il blocco e la moratoria dei pagamenti nei percorsi protetti prevista dalla legge fallimentare

<u>Piano attestato di</u> risanamento

NON ESISTE UNA MORATORIA DOPO LA PRESENTAZIONE O PUBBLICAZIONE DEL PIANO

I creditori sono liberi di assumere qualsiasi iniziativa sia prima sia dopo la finalizzazione del piano, salvo che non si siano impegnati diversamente.

Nessuna rateizzazione delle azioni.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

ESISTE MORATORIA LIMITATA DOPO L'OMOLOGAZIONE

Inibisce azioni esecutive e cautelari ai creditori anteriori, nonché l'acquisizione di titoli di prelazione se non concordati. Dopo l'omologazione il pagamento integrale dei creditori estranei deve avvenire:

- Entro 120 giorni dall'omologazione, per i crediti scaduti;
- Entro 120 giorni dalla scadenza, per i crediti non ancora scaduti.

<u>Concordato preventivo</u> <u>e " pre-concordato"</u>

ESISTE IL BLOCCO DEI PAGAMENTI per i creditori anteriori.

Inibisce azioni esecutive e cautelari ai creditori anteriori. L'acquisizione di titoli di prelazione non è efficace se non autorizzata dal giudice.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori

Concordato in continuità

PAGAMENTI per i creditori anteriori.

Inibisce azioni esecutive cautelari ai creditori anteriori. L'acquisizione di titoli prelazione non è efficace se non autorizzata dal giudice. ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese inefficaci rispetto sono creditori anteriori.

E' POSSIBILE PREVEDERE LA MORATORIA DI UN ANNO anche per i creditori muniti di privilegio. Pegno o ipoteca, salvo che non vengano liquidati i beni su cui insiste la preferenza.

Protezione della revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f.

